

e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00;

sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della l. r. 5/2008.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:

“6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 febbraio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.2015

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 13 gennaio 2015, n. 398

**Proponenti:**

**Consiglieri** Monaci, Fedeli, Benedetti, Lazzeri, Romanelli, Carraresi, Lastri

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 23 gennaio 2015

**Approvata** in data 27 gennaio 2015

**Divenuta** legge regionale 4/2015 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61

(Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. n. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

#### [Legge regionale 6 novembre 2012, n. 61](#)

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2015, n. 13

#### **Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Agenzie sociali per la casa

Art. 3 - Collaborazione con soggetti istituzionali

Art. 4 - Garanzia di trasparenza e partecipazione

Art. 5 - Accreditamento delle agenzie sociali per la casa

Art. 6 - Rete delle agenzie sociali per la casa

Art. 7 - Contributi

Art. 8 - Norma finanziaria

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 59 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue.

1. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, la Regione affronta prioritariamente il problema del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche, mediante il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica con quelle in materia di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

2. Attualmente il quadro normativo regionale di riferimento è definito dalla l.r. 77/1998, che ha riorganizzato il sistema di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e dalla l.r. 41/2005 in cui, nella declinazione delle politiche sociali integrate emergono, quali elementi propri, l'erogazione di contributi e servizi connessi all'abitare;

3. Da tempo la riduzione delle risorse pubbliche disponibili, necessarie per un'adeguata risposta alla domanda del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, insieme al quadro normativo di riferimento necessariamente da aggiornare, anche alla luce dei nuovi bisogni e delle possibili nuove risposte che ad essi possono essere date, ha posto all'attenzione del legislatore l'opportunità di organizzare il coinvolgimento di nuovi attori che, spontaneamente, si sono formati nel territorio, quali ulteriori strumenti di attuazione di interventi a beneficio della domanda di abitare;

4. Particolare attenzione è stata data a quei soggetti che, privi della finalità di lucro, sotto la denominazione di "agenzie sociali per la casa" o "agenzie sociali per l'abitare", si sono organizzati, anche col coinvolgimento di soggetti pubblici, per offrire risposte, in termini di servizi al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, sotto il profilo del reperimento di alloggi, di sostegno al loro mantenimento, di attività di mediazione culturale e sociale, finalizzate ad una migliore qualità dell'abitare;

5. Il programma regionale di sviluppo 2011 – 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, nel capitolo 5.2 (Abitare sociale in Toscana), evidenziando il citato mutare del contesto di intervento delle politiche pubbliche per l'abitare, pone l'accento sulla necessità di rafforzare i rapporti pubblico-privati per incrementare le risorse e la qualità delle risposte in tema di offerta abitativa e per l'abitare sociale;

6. È pertanto opportuno intervenire con specifiche

disposizioni che consentano, da un lato di favorire il raccordo fra le agenzie ed i soggetti istituzionali delle politiche pubbliche in materia di edilizia residenziale, dall'altro di sostenere quelle agenzie che perseguono obiettivi coerenti con quelli della programmazione pubblica in materia di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione e in possesso di specifici requisiti che consentano un loro accreditamento presso la Regione;

7. Tali disposizioni intendono, inoltre, perseguire l'obiettivo di favorire e sostenere la messa in rete delle agenzie sociali per la casa, al fine di ottimizzare le loro risposte in un'ottica regionale, favorendo una più ampia e tempestiva soluzione alle situazioni di bisogno;

Approva la presente legge

Art. 1  
Oggetto

1. Nell'ambito delle politiche regionali pubbliche integrate per l'accesso alla casa, con la presente legge la Regione detta disposizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle agenzie sociali per la casa, quali strumenti di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione.

2. La Regione riconosce le agenzie sociali per la casa quali laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi dell'abitare sociale.

Art. 2  
Agenzie sociali per la casa

1. Ai fini della presente legge, le agenzie sociali per la casa, di seguito denominate Agenzie, sono i soggetti giuridici privati senza finalità di lucro, che operano per l'inserimento abitativo degli individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.

2. Le agenzie svolgono, tutte o alcune, le seguenti attività:

a) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari;

b) messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per forme di accoglienza emergenziali, secondo una percentuale minima e per un bacino territoriale di riferimento definiti con deliberazione della Giunta regionale;

c) messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative;

d) recupero degli alloggi in proprietà ai fini della

loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario;

e) sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;

f) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza;

g) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;

h) sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l'accesso alla casa o per il suo mantenimento.

### Art. 3

#### Collaborazione con soggetti istituzionali

1. Le Agenzie accreditate ai sensi dell'articolo 5, operano in collaborazione con gli enti pubblici territoriali di riferimento e con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Le attività oggetto della collaborazione di cui al comma 1, sono svolte in conformità alle previsioni del protocollo sottoscritto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli strumenti della programmazione, regionale e locale.

3. Accedono ai benefici della presente legge le agenzie accreditate ai sensi dell'articolo 5.

### Art. 4

#### Garanzia di trasparenza e partecipazione

1. Le Agenzie operano garantendo la piena trasparenza e l'accessibilità degli atti, perseguono inoltre l'obiettivo della massima partecipazione alle attività svolte da parte dei soggetti sociali e delle organizzazioni interessate.

### Art. 5

#### Accreditamento delle agenzie sociali per la casa

1. Sono accreditate, previa domanda alla struttura regionale competente, la agenzie che documentano lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), f), g) e h), le quali abbiano:

a) sottoscritto un protocollo con gli enti pubblici territoriali di riferimento o con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il quale è definita l'attività di collaborazione di cui all'articolo 3;

b) adottato un regolamento di accesso ai servizi

redatto secondo lo schema tipo definito con deliberazione della Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente inserisce le agenzie in un elenco sottoposto a revisione annuale a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con deliberazione:

a) lo schema-tipo del protocollo di cui al comma 1, lettera a);

b) lo schema-tipo del regolamento di cui al comma 1, lettera b);

c) la percentuale minima degli alloggi e il bacino territoriale di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);

d) le modalità operative per la presentazione della domanda di accreditamento.

### Art. 6

#### Rete delle agenzie sociali per la casa

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione, la Regione favorisce la messa in rete delle Agenzie accreditate individuando i relativi strumenti, anche telematici, con l'obiettivo di intensificare la risposta pubblica integrata alla domanda di abitare delle fasce di popolazione svantaggiate non in grado di accedere all'offerta di mercato.

### Art. 7

#### Contributi

1. La Regione, per l'anno 2015, è autorizzata a concedere contributi alle agenzie accreditate ai sensi dell'articolo 5, allo scopo di sostenere le attività di cui all'articolo 2, comma 2, con priorità per le spese di gestione e le spese relative alle garanzie di cui allo stesso comma 2, lettera g).

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione stabilisce le modalità operative per la presentazione delle domande di contributo e per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi.

### Art. 8

#### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 213 "Sostegno alla locazione abitativa – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi – Spese correnti", per euro 300.000,00
- in aumento, UPB 213 "Sostegno alla locazione abitativa – Spese correnti", per euro 300.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 febbraio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.2015

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 ottobre 2013, n. 283

**Proponenti:**

**Consiglieri** Ruggeri, Ferrucci, Bambagioni, Boretti, Giani, Naldoni, Venturi, Matergi, Tortolini, Mattei

**Assegnata** alla 7<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 23 gennaio 2015

**Approvata** in data 27 gennaio 2015

**Divenuta** legge regionale 5/2014 (atti del Consiglio)

#### ATTI DI PROGRAMMAZIONE

**CONSIGLIO REGIONALE**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2015, n. 7

**Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017.**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

- l'articolo 11 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

- il regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20, Regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC);

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ed in particolare: l'articolo 1, commi 5 e 8, ai sensi dei quali l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione individuato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della legge stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione; l'articolo 1, comma 15, che detta disposizioni in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza; l'articolo 1, comma 35, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina sulla stessa materia;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in cui all'articolo 10, comma 1, si prevede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ed al comma 2 si prevede che le misure del programma per la trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi che saranno definiti dal Piano di prevenzione della corruzione;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del d.lgs. n.165/2001);

Vista l'intesa tra Governo, Regioni ed enti locali del 24 luglio 2013, in attuazione del comma 61 dell'articolo 1 della l. 190/2012;

Vista la delibera 11 settembre 2013, n. 72 recante il Piano Nazionale Anticorruzione, approvata dalla CiVIT, divenuta Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e considerate le indicazioni fornite nel suddetto PNA per la redazione e la diffusione del piano triennale di prevenzione della corruzione, tra le quali è previsto che l'ado-